

DAL CORRISPONDENTE

BRUXELLES Se si può chiamare Costituzione, quella che si firma a Roma il 29 ottobre, lo si deve anche alla «Carta dei diritti fondamentali», inserita come seconda parte del testo. La «Carta» è nata da una Convenzione, il primo esperimento aperto, pubblico e trasparente di un'Unione costruita, il più delle volte, nelle stanze chiuse dei ministri degli esteri. La «Carta dei Diritti Fondamentali» è stata, poi, approvata a Nizza nel 2000. E la Costituzione dell'Unione è il frutto di un'altra Convenzione, un'assemblea composita, con i rappresentanti dei governi ma anche del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, della Commissione e con osservatori della cosiddetta società civile. Sino all'ultimo, c'è stata incertezza sulla stessa inclusione della Carta nel testo del trattato costituzionale.

La battaglia è stata vinta. La «Carta» ha conquistato a Bruxelles ciò che non era riuscita a Nizza: il valore giuridico obbligatorio dei suoi principi. E, in un testo che riprende ampiamente i grandi diritti civili e politici enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, si ritrova, per la prima volta, la difesa del diritto di sciopero (art. 28). È pieno il riconoscimento del diritto di negoziazione collettiva e di azioni collettive di proteste in campo sociale nel titolo IV della Carta che è espressamente intitolato alla «Solidarietà». Non sfugge l'importanza della proclamazione (art. 27) del diritto dei lavoratori alla consultazione e all'informazione nelle imprese, alla «tutela contro ogni licenziamento ingiustificato» e a «condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».

Per restare nel campo di diritti che sono di grande attualità in questo periodo, è interessante ricordare come nel titolo II intitolato alle «Libertà», la Carta abbia scritto che «espulsioni collettive sono vietate» e che «nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o altre pene e trattamenti inu-

“ Nel testo sono ripresi i grandi temi enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950. Un capitolo affronta la questione solidarietà ”



Nero su bianco il divieto di espulsioni collettive o estradizioni verso Stati che hanno la pena di morte. Difesa la libertà di sciopero. Spazio alle donne e ai temi dello sviluppo sostenibile.

Pace e diritti dei cittadini. Tutti i valori della Carta

Sergio Sergi

come si cambia la Costituzione

• **SI PUÒ MODIFICARE LA COSTITUZIONE EUROPEA? E COME?** La regola principale resta quella del voto all'unanimità. La revisione comporta l'assenso di tutti gli Stati dell'Unione e, nell'Europa allargata, si tratta di un esercizio molto difficile. Come, del resto, è stato dimostrato dalla difficoltà con cui è stato raggiunto un accordo per questa Costituzione. La procedura di revisione ordinaria, prevista nel capitolo IV delle Disposizioni finali, evoca il processo di revisione richiamando l'ormai consolidato, e di successo, meccanismo della Convenzione. Ad essa si ricorrerebbe se il Consiglio europeo, a maggioranza semplice, avrà valutato che esistono le ragioni per valutare su proposte di modifica eventualmente presentate dal uno o più Stati, dal Parlamento europeo o dalla Commissione. La Convenzione lavora, discute, esamina le proposte di modifi-

Dalla revisione ordinaria alla regola della «passerella»

ca e, al termine del suo mandato, adotta una raccomandazione per la Conferenza intergovernativa (nota per la sigla: Cig).

• **LA REGOLA DELLA «PASSERELLA»** In certi campi, tuttavia, sono previste delle procedure meno complicate per apportare delle modifiche al testo del trattato costituzionale. Al contrario della procedura di revisione ordinaria, la regola della «passerella» consente di affrontare a maggioranza, previo assenso unanime del Consiglio, gli eventuali ritoc-

chi alla Costituzione. Peraltro, l'esistenza della regola sulle «cooperazioni rafforzate» permette di aggirare, in qualche maniera ma non senza una serie di paletti, il vincolo dell'unanimità. Il problema della revisione si accompagna a quello della approvazione attraverso la ratifica. L'assenza dell'unanimità nella ratifica comporta dei problemi che sono rimandati al Consiglio europeo. Ma, in questo caso, il massimo organismo non è confortato da norme su come comportarsi. Dovrà decidere da solo.

• **L'INIZIATIVA POPOLARE** La Costituzione prevede per la prima volta anche il diritto d'iniziativa popolare. Basta un milione di firme di residenti provenienti da un «significativo numero di Stati» per invitare la Commissione europea a proporre un'iniziativa di legge «ai fini dell'applicazione della Costituzione».



I membri delle 25 nazioni della nuova Europa riuniti a Dublino. In basso la bandiera europea sul Campidoglio in vista della cerimonia per la firma della Costituzione europea il prossimo 29 ottobre a Roma.

Mister Euro affiancherà Mister Europa

DAL CORRISPONDENTE

BRUXELLES Nell'Unione della nuova Costituzione, il ministro degli esteri non sarà l'unico con un compito di qualità, di rappresentanza oltre che di potere. Ci sarà anche «Mister Euro». Anzi, c'è già. L'hanno deciso, motu proprio, i ministri dell'Ecofin nel loro ultimo raduno in terra d'Olanda, il 10 settembre scorso.

Non si è trattato, com'è ovvio, di una scelta arbitraria. Nel nominare Jean-Claude Juncker, premier del Lussemburgo, come primo «Mister Euro» alla testa dell'Eurogruppo (per due anni e a partire dal 1 gennaio 2004), l'organismo semiufficiale che riunisce i rappresentanti dei Paesi che hanno adottato l'euro come moneta comune, i ministri hanno anticipato quanto previsto dal nuovo trattato costituzionale.

Il protocollo previsto nel testo costituzionale prevede, infatti, la nomina di un presidente stabile, per due anni e mezzo, insieme ad altre misure tese al coordinamento delle politiche economiche nella «zona euro».

Questo «coordinamento», invocato a più riprese, per favorire il dialogo con la Banca centrale europea, la cui indipendenza ed autonomia è pienamente ribadita, è indicato nella prima parte della Costituzione (art. 14 con i suoi quattro paragrafi). Si stabilisce che gli Stati «coordinano» le loro poli-

tiche economiche e a questo fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure o «orientamenti» per la messa in pratica di queste politiche.

In questo campo, il testo non attribuisce alla Commissione quelle funzioni più stringenti di controllo che erano state auspiccate nel corso del confronto dentro la Convenzione. I governi non hanno ceduto. La Commissione, comunque, può continuare, come adesso, ad inviare delle «raccomandazioni» agli Stati che si allontanano dagli impegni comuni. Gli «avvertimenti» restano ma la competenza finale resta fortemente sotto il controllo del



Consiglio dei ministri. La maggioranza qualificata, nella zona euro, si applica per assumere provvedimenti che tendono a rafforzare il coordinamento degli Stati di Eurolandia ma il voto è riservato solo a chi ha l'euro mentre restano esclusi i paesi che stanno fuori, definiti «in deroga».

La Costituzione non ha minimamente toccato le regole del gioco della moneta unica. Restano intatte le scelte del Trattato di Maastricht, restano i famosi «parametri», da rispettare indegabilmente se si vuole entrare nel sistema, restano immutati poteri e struttura della Banca centrale con

l'obiettivo, quasi esclusivo, di lotta all'inflazione.

Il destino del Patto di stabilità, dell'accordo per garantire il rispetto del Trattato, e successivamente della Costituzione, è affidato al negoziato ed è rimasto fuori, come giusto, fuori dalle modifiche operate al testo. Ma in una dichiarazione annessa, gli Stati sono invitati a sfruttare i periodi di crescita economica per adottare politiche virtuose tese a consolidare i bilanci pubblici in modo da poter affrontare senza affanni le fasi di congiuntura negativa.

Rimane del tutto aperto il dibattito sul carattere della Costituzione rispetto alla «governance economica». Più concorrenza e meno sociale? Più politica monetaria e meno politiche economiche? Le visioni sono, come al solito, diverse e numerose.

Da un lato è vero che si marca l'accento sulla lotta all'inflazione come priorità rispetto ad iniziative verso la crescita: il confronto sul ruolo della Bce confinata sul controllo dei prezzi è di lunga data. Dall'altro è anche vero che la Costituzione riconosce l'esistenza di un «modello sociale europeo». La piena occupazione e il progresso sociale sono considerati parte degli obiettivi dell'Unione. Anche se su questi temi è rimasto generalmente il voto all'unanimità. È su questo percorso che la nuova Costituzione s'incamminerà. Ma non prima d'essere ratificata.

se.ser.

il documento firmato dai sindaci

Roma, Parigi, Barcellona. Per 7 città il trattato rafforza la democrazia in Europa

rafforzata in modo significativo, a partire dal riconoscimento del dialogo con la società civile».

Diciamo sì, scrivono ancora i sindaci delle metropoli europee, perché la Costituzione dà all'Europa «obiettivi ambiziosi che riguardano la giustizia e il progresso sociale, la piena occupazione, la lotta

contro le esclusioni e le discriminazioni, ma anche lo sviluppo sostenibile, l'uguaglianza tra uomini e donne e la coesione sociale e territoriale».

I sindaci puntano quindi l'attenzione sulla parte della Costituzione che «rafforza i mezzi dell'Unione nell'applicazione dei diritti sociali», che definisce «un quadro di dialogo sociale europeo» e che riafferma «il carattere fondamentale dei servizi pubblici».

«Sosteniamo questo trattato perché per la prima volta - osservano ancora i rappresentanti delle città nel documento - fa riferimento all'autonomia locale e regionale, riconoscendo in questo la battaglia degli eletti locali per il riconoscimento delle autorità locali e regionali nelle istanze internazionali. Le città e le regioni sono riconosciute come partner a tutto tondo e la coesione diventa uno degli obiettivi dell'Unione europea».